

**OGGETTO:** Decreto Legge con misure in materia di certificazioni verdi e di frequenza scolastica



Si segnala che il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022, ha approvato un **Decreto-legge che introduce nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.**

Il decreto è entrato in vigore il 5 febbraio 2022.

In particolare, si modificano le seguenti regole.



### [Green Pass](#)

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate **dopo la terza dose** hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.

Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito **dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.**

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

A seguito del citato DL 5/2022, il Ministero della Salute ha diramato una nuova circolare per l'aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS

CoV2.

con la quale specifica che, **fatta salva la disposizione dell'auto sorveglianza** per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, **per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**



### [Dettaglio:](#)

**Le misure per chi non è vaccinato, non ha completato il ciclo primario o non ha fatto la terza dose**

Per i **soggetti asintomatici** non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso

positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

**Le misure per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o è guarito entro 120 giorni o è guarito dopo il completamento del ciclo primario.**

Per i **contatti stretti asintomatici** che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica per 5 gg la misura dell'auto sorveglianza.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima **comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.



### **Circolazione stranieri in Italia**

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Sono validi **per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia** i vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi:

**Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax).**

Sono, inoltre, riconosciuti **equivalenti** altri vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, il cui elenco completo è consultabile nella [Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021](#);

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. Devono riportare i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.



Il seguente link è utile per avere accesso alle informazioni in continuo aggiornamento:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq>



## Scuola

*Nelle scuole per l'infanzia:*

1. **fino a quattro casi** di positività le attività proseguono in presenza;
2. **dal quinto caso** di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

*Nella scuola primaria:*

1. **fino a quattro casi di positività**, si continuano a seguire le attività didattiche **in presenza** con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
2. **dal quinto caso** coloro che hanno **concluso il ciclo vaccinale** da meno di 120 giorni o che sono **guariti da meno di 120 giorni** o che hanno **effettuato la dose di richiamo**, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in **didattica digitale** integrata per 5 giorni.

*Nella scuola secondaria di primo e secondo grado*

1. **con un caso di positività** tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. **con due o più casi di positività** tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.